

UNIONE SQUADRE A.I.B. e PROTEZIONE CIVILE di SAVONA



STATUTO E REGOLAMENTO

STATUTO

- Testo approvato dall'assemblea degli iscritti il 10/07/1992.
- Reso legale dal Notaio Motta Dott. Enzo con parziale modifica in data 21/12/1992.
- Ratificato dall'assemblea degli iscritti in data 07/07/1993.

REGOLAMENTO

- Testo approvato dall'assemblea degli iscritti il 07/07/1993.
- Testo integrato del "Collegio dei Probiviri" dall'assemblea degli iscritti il 22/06/2009.
- Integrati articoli 2 e 4 dall'assemblea degli iscritti il 21/05/2015.

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Savona Via Romagnoli n.40 una Organizzazione di volontariato per la promozione ed il coordinamento dell'attività di prevenzione e repressione incendi boschivi, denominata "Unione delle Squadre A.I.B." appartenenti al territorio comunale di Savona.

ARTICOLO 2

Tale Organizzazione apartitica e aconfessionale, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro anche indiretto avendo come principi ispiratori quelli previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n.266.

ARTICOLO 3

L'Organizzazione "Unione delle Squadre A.I.B." fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in nessun modo. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Organizzazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell' 11 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

ARTICOLO 4

Possono aderire alle squadre dei volontari, cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune di Savona che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superino il limite massimo consentito dalla legge e che sottoscrivano la eventuale quota di iscrizione all'Organizzazione nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'assemblea.

ARTICOLO 5

I diritti degli iscritti sono:

- a) partecipare alla vita dell'Organizzazione nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da essi derivanti;
- b) eleggere le cariche direttive ed esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ARTICOLO 6

I doveri degli iscritti sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli Organi direttivi;
- b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Organizzazione.

ARTICOLO 7

Non possono aderire coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Organizzazione o intrattengono rapporti patrimoniali con la stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nei riguardi dell'Organizzazione.

ARTICOLO 8

La qualità di iscritto si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;

Perdono la qualità di iscritto per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.7 (sette).

Perdono la qualità di iscritto per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del rapporto con l'Organizzazione.

Perdono la qualità di iscritto per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota di iscrizione nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

ARTICOLO 9

L'esercizio finanziario dell'Organizzazione comincia con il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 pervengano all'Organizzazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

ARTICOLO 10

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici o privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio è unico ed indivisibile.

In caso di scioglimento dell'Organizzazione i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 11

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Sindaci-Revisori.

ARTICOLO 12

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di marzo in sessione ordinaria per discutere il programma per l'anno seguente, nonché il bilancio consuntivo per gli altri adempimenti di propria competenza.

Possono essere anche convocate riunioni straordinarie quando il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei volontari.

Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea sono valide solo nel caso in cui i volontari presenti, di persona o per delega, siano la metà dei membri effettivi più uno in prima convocazione. La seconda convocazione è valida con i presenti effettivi.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche direttive o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

L'assemblea in sessione ordinaria potrà apportare modifiche al presente Statuto se saranno presenti almeno i due terzi dei volontari e la decisione approvata con maggioranza assoluta.

ARTICOLO 13

L'assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente dell'Organizzazione con avviso da affiggere nella sede e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Organizzazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Partecipano all'assemblea gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione e che siano iscritti da almeno 3 mesi. Sono ammesse deleghe scritte. Ogni delegato non può avere più di una delega. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ARTICOLO 14

I compiti dell'assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle eventuali quote di iscrizione e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmatiche dell'Organizzazione;
- e) approvare e modificare il regolamento generale dell'Organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- f) eleggere il Presidente – Vicepresidente e Cassiere del Consiglio Direttivo;
- g) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori composto da 3 (tre) effettivi più 2 (due) supplenti;
- h) approvare le modifiche allo statuto;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è altresì composto da numero 1 (uno) rappresentante di ogni squadra eletto dai componenti della stessa.

ARTICOLO 16

Il Segretario del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 17

Il bilancio la cui formazione è obbligatoria, dovrà far risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Organizzazione e dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste dall'art. 12 (dodici);

Copia di tale bilancio, entro trenta giorni dalla sua approvazione, dovrà essere trasmesso al Presidente della Giunta Regionale.

ARTICOLO 18

L'assemblea approverà il regolamento dell'Unione delle Squadre A.I.B. entro 3 (tre) mesi dall'insediamento.

ARTICOLO 19

Ogni singola squadra di volontari potrà avere un proprio Statuto o regolamento interno autonomo.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 14 (quattordici);
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Organizzazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi organizzativi;
- e) aderire alle Organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 8 (otto);
- g) assumere il personale dipendente e convenire i rapporti di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

ARTICOLO 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone.

Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea degli iscritti.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato. Sostituzioni di componenti del Direttivo per gravi e comprovati motivi, possono essere effettuate dall'assemblea anche durante il loro mandato. Lo stesso vale per i rappresentanti delle squadre.

ARTICOLO 24

Un componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervenga alle sedute del Consiglio senza giustificare l'assenza, decade dalla carica.

ARTICOLO 25

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Unione delle Squadre A.I.B. nei confronti delle squadre dei volontari e dei terzi. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Organizzazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Organizzazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Organizzazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

ARTICOLO 26

I compiti del Segretario e del Cassiere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Organizzazione.

ARTICOLO 27

Il Collegio dei Sindaci – Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina di parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci – Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

ARTICOLO 28

Il Collegio dei Sindaci – Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Organizzazione. Verifica altresì il Bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello Preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli iscritti. Dalle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci – Revisori, redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

ARTICOLO 29

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinatasi debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Sindaci – Revisori.

Nel caso di decadenza degli Organi Direttivi, il Presidente dell'Organizzazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli Organi medesimi.

ARTICOLO 30

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

ARTICOLO 31

I regolamenti organizzativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche direttive sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare il Codice Civile e la Legge 11 agosto 1991 n. 266.



Unione delle Squadre Volontari Antincendi Boschivi di Savona.

REGOLAMENTO

- Art. 1** I volontari nel compiere qualunque tipo di intervento, singolo o di squadra, non devono intraprendere iniziative pericolose per sé o per gli altri e non allontanarsi dal luogo dell'intervento senza darne comunicazione ad un responsabile.
- Art. 2** I volontari dovranno seguire le direttive del Responsabile preposto al coordinamento delle operazioni e sottostare in ogni caso alle direttive dettate dalle Autorità Competenti. I volontari in divisa devono astenersi dal commentare e criticare pubblicamente chi è preposto al coordinamento delle operazioni così come entità statali, politiche e religiose. E' fatto esplicito divieto di effettuare propaganda politica e religiosa in divisa.
- Art. 3** E' compito specifico delle Squadre A.I.B. vigilare e gestire in particolar modo le zone boschive e non del territorio geograficamente a loro più vicino.
- Art. 4** Le nuove iscrizioni saranno presentate tramite un apposito modulo e dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo, che valuterà l'eventuale deroga all'articolo 4 dello Statuto circa la residenza o domicilio nel Comune di Savona del facente domanda.
- Art. 5** Ad ogni iscritto sarà consegnato un tesserino di riconoscimento ed un distintivo da apporre sugli abiti; entrambi dovranno tassativamente essere restituiti al momento dell'abbandono dell'Unione da parte dell'iscritto.
- Art. 6** Ad ogni iscritto sarà consegnato materiale da lavoro a consumo in base al numero di interventi effettuati e che dovrà essere restituito nel caso di abbandono dell'Organizzazione.
- Art. 7** L'Unione si impegna a mantenere aggiornato un registro degli interventi di prevenzione e di spegnimento effettuato dagli iscritti, accessibile a chiunque voglia consultarlo.
- Art. 8** I volontari, sia per il pronto intervento che per la prevenzione, saranno coperti da polizza assicurativa.
- Art. 9** Le persone le cui domande di iscrizione all'Organizzazione sono state accettate dal Consiglio Direttivo, devono sottoporsi ad un periodo di prova di 1 (uno) anno, volto ad accertare in concreto la reciproca predisposizione alla prosecuzione del rapporto di collaborazione, al termine del quale il Consiglio Direttivo in Assemblea delibererà o meno l'inserimento del neo Volontario all'interno dei quadri dell'Organizzazione.

Art. 10 Il Collegio dei Probiviri:

Scopo

Al fine di dirimere eventuali gravi divergenze interne tra Volontari, può essere richiesto l'intervento del Collegio dei Probiviri;

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di valutare con rapidità ed imparzialità i contenziosi il non rispetto dello Statuto o del Regolamento dell'Organizzazione o i comportamenti ritenuti indegni dei Volontari.

Composizione

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea Generale degli Iscritti ogni 3 anni, in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, è composto da n. 3 membri effettivi più n. 1 membro come sostituto, regolarmente iscritti alla presente Organizzazione di Volontariato da almeno 5 anni e non aventi cariche elettive; il più anziano dei tre membri è il Presidente di diritto del Collegio.

In assenza di uno dei tre membri del Collegio, il ruolo vacante viene coperto dal membro sostituto.

I membri del Collegio possono dare le dimissioni dal Collegio con richiesta scritta da presentare al Collegio stesso; il ruolo di membro effettivo viene ricoperto dal membro sostituto.

Procedure

Il Collegio dei Probiviri a seguito di una richiesta scritta da parte di uno dei Volontari dell'Associazione, si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune.

Il lodo probivirale deve essere ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolato per tutte le parti interessate ed inappellabile.

Il lodo, redatto in forma scritta, sarà depositato in originale presso la Segreteria dell'Organizzazione, la quale curerà la trasmissione di copia del lodo a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile.

Il lodo è segreto; potrà esserne però data pubblicazione dalla Segreteria dell'Organizzazione su richiesta scritta di tutti gli interessati.

Aree d'intervento

Il Collegio svolge la sua attività a tutela della deontologia professionale e dell'immagine dell'Unione Squadre Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile Savona ed i suoi interventi si esplicano in forma di giudizio disciplinare.

Il Collegio nella sua attività di giudizio fa riferimento allo Statuto, al Regolamento ed alle leggi vigenti.

Il Collegio, in occasione di difficili controversie su richiesta può avvalersi della possibilità di ricorrere alla Consulenza Legale di un Avvocato di fiducia dell'Associazione.

In caso tra le parti interessate sia presente un membro del Collegio dei Probiviri, questo è automaticamente escluso dalla fase deliberatoria del Collegio e il suo ruolo viene ricoperto dal membro sostituto.

Sanzioni disciplinari

L'ammonimento orale o scritto: sarà irrogato nei casi giudicati di minor importanza;

La sospensione (fino ad un massimo di 2 anni) *dall'Associazione:* sarà resa pubblica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sarà improntata nel rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di privacy; questo provvedimento ha decorrenza immediata;

L'esclusione dall'Organizzazione: proposta dal Collegio con ampia motivazione, deve essere ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice; in attesa di ratifica vige la sospensione. L'esclusione sarà resa pubblica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sarà improntata al rispetto delle leggi e norme in materia di privacy.

Stampato il 31/12/2017 15:18:00